



Consiglio regionale della Calabria

*Settore Commissioni Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e
Formative, Ambiente e Territorio*

PROPOSTA DI LEGGE N. 108/12[^] DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE PASQUALINA STRAFACE

RECANTE:

“Promozione di iniziative in memoria del Presidente Jole Santelli”

RELATORE: MICHELE COMITO
RELATORE IN CONSIGLIO: PASQUALINA STRAFACE

Il Dirigente
F.to Dina Cristiani

Il Presidente
F. to Michele Comito

Relazione descrittiva

La presente legge ha la finalità di continuare a dare attuazione agli ideali e agli indirizzi profusi dal compianto Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, nella propria attività politico-istituzionale con riferimento al sostegno e alla diffusione dei principi democratici e solidaristici nonché dei diritti fondamentali.

Per tale finalità si intende sostenere finanziariamente le iniziative aventi finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale, che saranno realizzate dall’Associazione che porta il nome del compianto Presidente e che è stata costituita anche con la partecipazione dei suoi familiari.

L’Associazione di promozione sociale Jole Santelli (Jole Santelli A.P.S.), con sede a Malito (CS), in corso Vittorio Emanuele, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, per favorire iniziative volte a realizzare la promozione della cultura attraverso occasioni di scambio, confronto e formazione, contribuendo altresì allo sviluppo di processi di democrazia partecipativa che vede al centro la persona, i suoi bisogni e volontà, la qualità delle relazioni umane e sociali al fine di giungere ad una maggiore coesione ed inclusione delle persone più fragili.

La proposta si compone di 4 articoli, di seguito descritti:

- l’art. 1 promuove iniziative in memoria del Presidente Jole Santelli e predispone un programma annuale di attività per le quali è autorizzato un finanziamento annuo nel limite massimo di 100.000,00 euro;
- l’art. 2 dispone il controllo e il monitoraggio delle attività finanziate;
- l’art. 3 prevede la norma finanziaria;
- l’art. 4, in ultimo, dispone l’entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell’ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.

Relazione tecnico - finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: *“Promozione di iniziative in memoria del Presidente Jole Santelli”.*

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art.1	L’art. 1 promuove iniziative in memoria del Presidente Jole Santelli e predispone un programma annuale di attività per le quali è autorizzato un finanziamento annuo nel limite massimo di 100.000,00 euro.		A	100.000,00 euro

Proposta di legge n. 108 /12^ di iniziativa del consigliere regionale P. Straface, recante:

"Promozione di iniziative in memoria del Presidente Jole Santelli"

- Relatore: On. Michele Comito –

- Relatore in Consiglio: Pasqualina Straface -

Art. 2	l'art. 2 dispone il controllo e il monitoraggio delle attività finanziate;			0
Art. 3	L'art. 3 prevede la norma finanziaria prevedendo, per ciascuna delle annualità del bilancio 2022-2024, la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente allocato alla Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2022-2024 e la contestuale allocazione alla Missione 12 Programma 08 (U.12.08) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022-2024.			300,000,00 euro
Art. 4	L'art. 4, in ultimo, dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.			0

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

In considerazione delle finalità della presente legge, la norma dispone la concessione di un finanziamento annuo nella misura massima di € 100.000 in favore di detta Associazione, sulla base di un programma annuale di attività, prevedendo il relativo stanziamento per il triennio 2022-2024.

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
Missione 20- Progr. 03- Capitolo U0700110101	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-300.000,00
Missione 12- progr.08	100.000,00	100.000,00	100.000,00	300.000,00

Totale	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	------	------	------	------

Proposta di legge recante

“Promozione di iniziative in memoria del Presidente Jole Santelli”

Art. 1

(Promozione di iniziative in memoria del Presidente Jole Santelli)

1. Al fine di promuovere i valori e gli ideali che hanno ispirato l'attività politico-istituzionale del Presidente Jole Santelli, orientata al sostegno e alla diffusione dei principi democratici e solidaristici, nonché dei diritti fondamentali, la Regione sostiene la realizzazione di iniziative aventi finalità civiche, solidaristiche, culturali e di utilità sociale, ivi comprese borse di studio per meritevoli e bisognosi.
2. Per la finalità di cui al comma 1, l'Associazione di promozione sociale Jole Santelli (Jole Santelli A.P.S.), predispone un programma annuale di attività, per la cui realizzazione è autorizzata la concessione di un finanziamento annuo nel limite massimo di euro 100.000,00.

Art. 2

(Controllo e monitoraggio delle attività finanziate)

1. Entro il 30 marzo di ciascun anno l'Associazione di promozione sociale Jole Santelli è tenuta a presentare e a sottoporre alla preventiva approvazione del dipartimento regionale competente una dettagliata relazione sull'impiego del finanziamento di cui all'articolo 1, sulla rendicontazione dell'attività svolta, sulle iniziative in corso di svolgimento e sul programma delle attività da realizzare nell'anno successivo.
2. La mancata presentazione della relazione nel termine previsto dal comma 1 comporta la perdita del diritto a ottenere il finanziamento previsto dalla presente legge.
3. Per l'anno in corso il finanziamento è concesso dietro presentazione del programma dettagliato al dipartimento regionale competente e successiva rendicontazione dell'attività espletata.

Art.3

(Norma finanziaria)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui all'articolo 1 si provvede, per ciascuna delle annualità del bilancio 2022-2024, con la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale per le leggi di parte corrente allocato alla Missione 20, Programma 03 del bilancio di previsione 2022-2024.
2. Le somme indicate nel comma 1 sono contestualmente allocate alla Missione 12 Programma 08 (U.12.08) dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2022- 2024.
3. Per gli esercizi successivi all'anno 2024, alla copertura degli oneri si provvede, nei limiti delle risorse disponibili, in sede di approvazione del bilancio di previsione.
4. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie modifiche allo stato di previsione della spesa di bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.